

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO: Capo di Gabinetto – Servizio Polizia Amm.va

ASSESSORATO: Sindaco – Ass. Attività Produttive

Proposta di delibera prot. n° 60 del 09/05/2013

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

10 MAG. 2013

1X434

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 4018

OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO:** Approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella Città di Napoli". Abrogazione dell'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C. 46/2001)

Il giorno 30 MAG. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

P

Carminè PISCOPO

ASSENTE

Enrico PANINI

ASSENTE

MARIO CALABRESE

P

Annamaria PALMIERI

P

LAETANO DANIELE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

ALESSANDRO FUCITO

P

Giuseppina TOMMASIELLI

ASSENTE

FRANCESCO MOVEDANO

P

ROBERTA LAETA

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: del. LAETANO VIRINO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

**Premesso che** in molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l'attività degli artisti di strada è favorita, in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico delle città;

che la città di Napoli accoglie, in modo sempre crescente, un gran numero di artisti di strada che affollano strade e piazze;

che è volontà dell'Amministrazione comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo del turismo culturale;

che, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001 delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, nonché dei correlati articoli del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

che, come argomentato nel parere del Ministero dell'Interno n. 557/PAS.616.12007(1) del 6 febbraio 2008 l'abrogazione dell'art. 121 T.U.L.P.S. è riconducibile al *"generale processo di semplificazione sotteso al decentramento delle funzioni di polizia amministrativa. In questo caso, l'art. 19, n. 14, del DPR 616/1977 disponeva l'attribuzione ai Comuni della funzione di registrazione dei mestieri ambulanti fra cui quello di "saltimbanco, cantante, suonatore". La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana [...]. Preme sottolineare che la linea legislativa in cui si inseriscono gli interventi sopra descritti intende riconoscere e valorizzare il ruolo esclusivo delle autorità locali nella trattazione delle materie oggetto di decentramento amministrativo"*;

che, pertanto, con ordinanze sindacali n. 1241 del 5 ottobre 2011 e n. 540 del 23 maggio 2012 sono state disciplinate, in via sperimentate per due periodi ravvicinati di sei mesi ciascuno, modalità di esercizio delle arti di strada;

che, in attuazione dello spirito liberale delle ordinanze sindacali suindicate, l'Amministrazione ha dato immediati segnali concreti di valorizzazione della forma di cultura dell'arte da strada attraverso la realizzazione del progetto culturale "Zone a talento liberato" (novembre-dicembre 2011);

che l'arte da strada è stata un motivo ricorrente anche dell'animazione realizzata durante l'estate del "Lungomare Liberato" (luglio-settembre 2012);

che, attualmente e fino al 30 aprile 2013, la disciplina delle attività degli artisti di strada nelle aree urbane è recata dall'ordinanza sindacale n. 1281 del 3 dicembre 2012, adottata nelle more del completamento e dell'approvazione del regolamento degli "artisti di strada";

**Considerato che** la fase sperimentale avviata con le suindicate ordinanze sindacali ha determinato l'auspicata attenzione degli artisti da strada e delle loro associazioni di categoria verso il territorio di Napoli, che si è dimostrata una "piazza" ospitale e confacente alla libera espressione di tale forma di arte;

che è opportuno, come suggerito anche nel citato parere del Ministero dell'Interno, che l'attività degli artisti da strada sia organicamente disciplinata attraverso un testo regolamentare;

che, infatti, in assenza di una disciplina organica delle attività in oggetto si verificano condizioni di offerta e proposta in quantità e secondo modalità che, anziché rappresentare una positiva manifestazione e possibilità di incontro, producono turbative all'ambiente e alle persone;

che l'Amministrazione ha svolto una proficua attività di ascolto del territorio, consultando gli operatori interessati, per pervenire ad una mediazione efficace tra interessi che

3  
possono talvolta essere divergenti, che ha prodotto un testo condiviso di Regolamento per la "Disciplina dell'arte di strada nella città di Napoli";

che tale Regolamento, proseguendo nello spirito liberale delle ordinanze sindacali che già hanno disciplinato la materia, stabilisce, fra i punti salienti, che:

- l'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante e non è soggetta a nessuna autorizzazione preventiva, sempre che avvenga nel rispetto del Regolamento in parola (Art. 1);
- si intendono per "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata" (Art. 2, comma 1);
- sono, viceversa, esclusi dalla disciplina del Regolamento in parola coloro che esercitano attività artistica per mestiere (riconducibili alla disciplina di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 773 del 18.06.1931), nonché gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita (che rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica) (Art. 2, commi 2 e 3);
- che l'esibizione degli artisti di strada che comportano emissioni sonore non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 13 "Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili" della normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001, pur soggiacendo ai limiti previsti dallo stesso (Art. 2, comma 4 e Art. 7, comma 4);
- l'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché (Art. 4):
  - a) l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei;
  - b) l'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

che, inoltre, l'art. 5, nell'affermare che le attività degli artisti di strada sono consentite sull'intero territorio cittadino, comprese le isole pedonali, i sottopassi ed i parchi pubblici, individua alcune esclusioni *iuris et de iure* (i sagrati dei luoghi di culto e le prossimità di palazzi ed edifici monumentali, dedicati o meno al culto), rinviando a successivo provvedimento della Giunta l'ulteriore individuazione di luoghi esclusi, al fine di tutelarne il valore storico, artistico o paesaggistico (Art. 5, comma 3 secondo periodo);

che l'articolo 7, declinando i principi di libertà dell'espressione artistica da strada e di "volatilità" della stessa, stabilisce un criterio di itineranza ed alternanza degli artisti, che non potranno permanere nella stessa postazione per una durata superiore a tre ore effettive di spettacolo, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione, con previsione di una diversa disciplina in periodi di particolare rilevanza turistica (periodo natalizio);

**Visto che** l'art. 30 del vigente "regolamento di Polizia Urbana", approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 2001, rubricato "Mestieri girovaghi" prevede la seguente disciplina: "1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea. 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. 3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata e avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale"

L. SEGRETOARIO GENERALE.

**Ritenuto che** la disciplina recata dal citato articolo 30, comma 1, è abrogata di fatto in virtù dell'abrogazione dell'art. 121, comma 1 e 2 del T.U.L.P.S. disposta dal citato art. 6 del D.P.R. 381/2001;

che, altresì, la disciplina recata dai commi 2 e 3 del citato articolo 30 del regolamento di Polizia Urbana deve essere soppressa in quanto sostituita dalla nuova disciplina recata dal nuovo "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella Città di Napoli";

**Dato atto** che con nota prot. n. 800616 del 19.10.2012 il testo del regolamento è stato inviato al Segretario Generale, in attuazione della circolare prot. n. 289042 del 04.04.2012, al fine di verificarne la coerenza con il complessivo impianto normativo e regolamentare dell'Ente;

che con nota prot. n. 869706 del 14.11.2012 il Segretario Generale ha rimesso "alcune osservazioni, indicazioni e suggerimenti appropriati al contenuto ed al valore normativo dell'atto", di cui si è tenuto conto nella stesura del testo definitivo che si allega al presente provvedimento;


*Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento, il "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella città di Napoli", composto, complessivamente, da n. 6 pagine, progressivamente numerate.*

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Capo di Gabinetto e dal dirigente del Servizio Polizia Amministrativa sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive*

Il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa



Il Capo di Gabinetto  
dott. Attilio Auricchio




**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**


**PROPORRE AL CONSIGLIO:**

1. Approvare il "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella città di Napoli", allegato alla presente deliberazione, composto di n. 10 articoli.
2. Precisare che dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1., è abrogato l'articolo 30 "Mestieri girovaghi" del vigente Regolamento della Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 9 marzo 2001.


Il Capo di Gabinetto  
dott. Attilio Auricchio




Il Sindaco  
Luigi de Magistris



Il dirigente del Servizio  
Polizia Amministrativa




L'Assessore al Commercio e  
Attività Produttive  
dott. Marco Esposito






VISTO:

Il Direttore Centrale Sviluppo Economico,  
Ricerca e Mercato del Lavoro  
dott. ssa Paola Sparano



Letto e confermato in ufficio il  
SINDACO Luigi de Magistris IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 60 DEL 09.05.2013, AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO:** Approvazione del regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella Città di Napoli. Abrogazione dell'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana (C.C. 46/2001)

I dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE.**

Il dirigente del Servizio Polizia Amministrativa

Il Capo di Gabinetto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Addi 09.05.2013

**10 MAG. 2013**

Pervenuta in Ragioneria Generale il ..... Prot. IX 434

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*V. parere allegato*

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di E .....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....( ..... ) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Dotazione          | E..... | E..... |
| Impegno precedente | E..... |        |
| Impegno presente   | E..... | E..... |
| Disponibile        |        | E..... |

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*



**COMUNE DI NAPOLI**

Direzione Centrale I Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

6

Napoli, 14.05.2013

Oggetto: Parere di regolarità contabile, *ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012*, alla proposta al Consiglio Comunale della deliberazione di G.C. n. 60 del 9.05.2013 del Capo di Gabinetto e Servizio Polizia Amministrativa pervenuta al Servizio Finanziario in data 10.05.2013 prot. IX434.

Letto l'art. 147/bis del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Richiamata la Circolare prot. n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, approvato con deliberazione consiliare n.3 del 28.01.2013.

Premesso che è volontà dell'Amministrazione Comunale riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzare l'espressione artistica di strada come momento di aggregazione sociale della collettività e di sviluppo del turismo culturale.

Con la presente proposta:

- Si approva il "Regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella città di Napoli" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
- Si precisa che con l'entrata in vigore del Regolamento in questione viene abrogato l'articolo 30 "Mestieri girovaghi del vigente Regolamento della Polizia Urbana approvato con deliberazione Consiliare n. 46 del 9.3.2001.

Nella proposta si evidenzia che il testo del Regolamento è stato inviato al Segretario Generale in attuazione della circolare prot. n. 800616 del 19.10.2012 e che con la segretariale prot. 86970611 del 14.11.2012 sono state fornite osservazioni e suggerimenti .

Si rileva che l'art. 4 del proposta di regolamento prevede che l'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché:

- L'area complessivamente occupata non superi i mq. 4, mentre per i madonnari il limite è di mq. 6.
- L'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea , sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

Il comma 2 dell'art. 4 evidenzia che qualora le esigenze di esibizione comportino modalità diverse da quelle previste nel Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli

T



**COMUNE DI NAPOLI**

7

Direzione Centrale I Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Si osserva che con deliberazione Consiliare n. 3 del 28.1.2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e di richiesta di accesso ad apposito fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 ter. Con il Piano gli stanziamenti in entrata e i consequenziali gettiti che ne deriveranno sono stati iscritti ai sensi di quanto disposto dall'art. 243 bis comma 8) del decreto legislativo e ss.mm.ii .

Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

**Il Ragioniere Generale**  
**Dr. Raffaele Mucciarello**

**Proposta di deliberazione del Capo di Gabinetto e del Servizio Polizia Amministrativa prot. 60 del 9.5.2013, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 20.5.2013 – SG 415**

**Osservazioni del Segretario Generale**

§

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dalla Direzione proponente.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile che recita: “[...] Si osserva che con deliberazione Consiliare n. 3 del 28.1.2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale e di richiesta di accesso ad apposito fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 ter. Con il Piano gli stanziamenti in entrata e i conseguenziali gettiti che ne deriveranno sono stati iscritti ai sensi di quanto disposto dall'art. 243 bis comma 8) del decreto legislativo e ss.mm.ii. Con le osservazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”.

Con il provvedimento in oggetto si propone al Consiglio Comunale di approvare il regolamento per la disciplina dell'arte di strada nella città di Napoli, abrogando, nel contempo, a decorrere dalla data di entrata in l'art. 30 del Regolamento di Polizia Urbana, recante la disciplina dei “mestieri girovaghi”.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità, da cui, tra l'altro, si evince che:

- “attualmente e fino al 30 aprile 2013, la disciplina delle attività degli artisti di strada nelle aree urbane è recata dall'ordinanza sindacale n. 1281 del 3 dicembre 2012, adottata nelle more del completamento e dell'approvazione del regolamento degli artisti di strada”;
- “è opportuno, come suggerito anche nel [...] parere del Ministero dell'Interno, che l'attività degli artisti da strada sia organicamente disciplinata attraverso un testo regolamentare”;
- “con nota prot. n. 869706 del 14.11.2012, il Segretario Generale ha rimesso “alcune osservazioni, indicazioni e suggerimenti appropriati al contenuto ed al valore normativo dell'atto”, di cui si è tenuto conto nella stesura del testo definitivo.

Ricordato che con D.P.R. 311/2001, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti “per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali”, è stato abrogato l'obbligo di registrazione degli artisti di strada in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, istituito dall'art. 121 del R.D. 773/1931 e che, pertanto, l'esercizio dell'arte di strada risulta di fatto liberalizzata.

Richiamati:

- il D.M. 28.2.2005 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali “L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente nuova attrazione: Sezione VI Spettacolo di strada Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di «minimi» strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150”;
- il D.M. 18.5.2007 avente ad oggetto “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”, in cui all'art. 1, comma 2 bis, introdotto con D.L. 13.12.2012, si dispone che “Le attività di “spettacolo di strada” di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono

S.L.

VISTO  
Il Sindaco  
Luigi R. Magistris

L SEGRETARIO GENERALE



*escluse dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti”;*

9

Richiamata la citata segretariale prot. 869706 del 14.11.2012.

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Richiamate le considerazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza*”, e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che “*I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”, e fermo restando che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 “*La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale*”

Il Segretario Generale



30-5-13

VISTO  
Il Sindaco  
Luigi de Magistris



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N...408.....DEL...30-5-2013**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA NELLA CITTA' DI NAPOLI**

**SOMMARIO**

Art. 1 (*Principi e finalità*)

Art. 2 (*Definizioni e ambito di applicazione*)

Art. 3 (*Gratuità delle prestazioni*)

Art. 4 (*Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni – rinvio*)

Art. 5 (*Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada*)

Art. 6 (*Fasce orarie*)

Art. 7 (*Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada*)

Art. 8 (*Responsabilità dell'artista*)

Art. 9 (*Controlli e sanzioni*)

Art. 10 (*Abrogazioni*)



Art. 1  
*(Principi e finalità)*

1. Il Comune di Napoli riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.
2. L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica e, pertanto, il Comune di Napoli dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica.
3. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante e non è soggetta a nessuna autorizzazione preventiva, sempre che avvenga nel rispetto del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.

Art. 2  
*(Definizioni e ambito di applicazione)*

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, come individuati nell'art. 5, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata". A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breakdancer, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli "artisti di strada" così come definiti nel comma precedente, i quali svolgono un'attività artistica, anche di tipo amatoriale, le cui modalità non sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 69 del TULPS R.D. 773 del 18.06.1931, le cui prescrizioni restano vigenti nei casi di attività artistica esercitata per mestiere.
3. Non rientrano nella categoria degli "artisti di strada", e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita.
4. L'esibizione degli artisti di strada che comportano emissioni sonore non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione previsto dall'articolo 13



*"Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili"* della normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001.

Art. 3  
*(Gratuità delle prestazioni)*

1. Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
2. L'artista di strada può accogliere, mediante passaggio "a cappello", le libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell'esibizione.
3. L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, nè potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Art. 4  
*(Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni - rinvio)*

1. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché:
  - a) l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei;
  - b) l'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
2. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 5  
*(Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)*

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite sull'intero territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi, dei parchi pubblici, con le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente articolo.
2. Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada provvede ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area.



3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto, ed in prossimità di palazzi ed edifici monumentali, dedicati o meno al culto, nonché nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili non possono avvenire ad una distanza inferiore a metri 30 da plessi ospedalieri e case di cura, nonché da Università, biblioteche e scuole.
5. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi, posizionandosi, durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali, ad una distanza minima di metri 1 dal ciglio del marciapiede e/o di metri 1,5 dalle vetrine.
6. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.
7. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

Art. 6  
(Fasce orarie)

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito nei seguenti orari.
  - dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 24.00
  - dal 1 ottobre al 30 aprile con la seguente articolazione:
    - dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 23.00
    - il venerdì dalle ore 9.30 alle 23.30
    - il sabato e prefestivi dalle ore 9.30 alle 24.00
    - la domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 23.00
2. Limitatamente ai giorni festivi ed alla giornata della domenica, le sole performance artistiche che comportano emissioni sonore non possono iniziare prima delle ore 10.30.
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi, ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

Art. 7  
(Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)

1. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 10 metri da un altro artista. Qualora

A

l'esibizione dell'artista di strada preveda recitazione o emissione di musica, la distanza da osservare è pari a 25 metri.

2. L'attività dell'artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante, può essere realizzata nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore effettive di spettacolo, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.
3. Nel periodo natalizio, coincidente con il periodo intercorrente fra la festività dell'Immacolata (8 dicembre) e quella dell'Epifania (6 gennaio), la permanenza nello stesso luogo non può superare le cinque ore.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purchè le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica . In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, recata dall'articolo 13, comma 3, della normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Napoli
5. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri da scuole ed edifici aperti al pubblico e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.
6. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente sui selciati dei luoghi indicati all'art. 5, comma 3. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
7. Per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
8. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili), in conformità del dettato di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.

#### Art. 8

#### *(Responsabilità dell'artista)*

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a

 5

qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.
3. L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Art. 9  
*(Controlli e sanzioni)*

1. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo compreso fra € 25,00 e € 500,00, che sarà graduata, secondo la disciplina di legge, con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
2. I pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione dell'esibizione.

Art. 10  
*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato l'articolo 30 "Mestieri girovaghi" del vigente Regolamento della Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 9 marzo 2001.





10

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 408 del 30/5/2013 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 6, separatamente numerate.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 9-7-13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

Deliberazione decaduta

Altro

**Attestazione di conformità**

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 408 del 30-5-13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 6 pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.